CAMERA DEI DEPUTATI^{N. 4257-A}

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 31 luglio 2003 (v. stampato Senato n. 2438)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI (ALEMANNO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (TREMONTI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali avversità atmosferiche e dall'emergenza diossina nella Campania

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 1º agosto 2003

(Relatore: **RICCIUTI**)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), VI (Finanze), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), X (Attività produttive, commercio e turismo) e XI (Lavoro pubblico e privato) sul disegno di legge n. 4257. La XIII Commissione permanente (Agricoltura), il 10 settembre 2003, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato n. 4257.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 4257,

rilevato che il provvedimento reca disposizioni relative a diverse materie, riconducibili al settore agricolo, delle quali solo alcune presenti nel testo del decreto-legge;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione,

sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:

all'articolo 1-bis, relativo all'istituzione di una nuova linea di finanziamento, nell'ambito di un fondo già esistente, le cui modalità di funzionamento saranno definite con un decreto ministeriale per l'adozione del quale non è fissato uno specifico termine, si sopprima la relativa disposizione in quanto non compatibile con quanto disposto dall'articolo 15, co. 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ai sensi del quale i decreti devono contenere misure di immediata applicazione;

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 2-*bis*, che reca disposizioni per l'attuazione dell'articolo 128 della legge 23 dicembre 200, n. 388, di cui integra sostanzialmente il contenuto, dovrebbe valutarsi l'opportunità di riscrivere la disposizione sotto forma di novella;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 2, comma 1, ultimo periodo e al comma 2, lett. *c*), dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire il significato della locuzione « l'effettività delle operazioni »;

sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:

all'articolo 1, comma 4-bis, relativo all'acquisizione da parte dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura dei beni mobili, immobili e immateriali acquistati nell'ambito del progetto « TELAER – Sistema di telerilevamento aereo avanzato per la gestione integrata del territorio », dovrebbe valutarsi la compatibilità della relativa previsione con quanto disposto dal citato articolo 15, co. 3, della legge, n. 400/1988 relativamente alla immediata applicazione.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4257 di conversione del DL 192/2003, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali avversità atmosferiche e dall'emergenza diossina in Campania, approvato dal Senato,

rilevato che le disposizioni recate dal decreto legge appaiono riconducibili in parte alle materie « perequazione delle risorse finanziarie », « sistema contabile » e « tutela dell'ambiente » che l'articolo 117, secondo comma, lettere *e*) ed *s*) della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ed in parte alla materia « tutela della salute » che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione demanda alla competenza legislative concorrente tra lo Stato e le regioni,

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE



€ 0,26